

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se H XII, Rag

Albo  
il 29-01-2010

Il Rapp. del servizio  
Istituto Archeologico  
di Sciacca



CITTÀ DI RAGUSA  
SETTORE XII  
Servizi Sociali ed assistenza

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro generale in data <u>31-12-2009</u> N. <u>3263</u> Settore XII - N <u>264</u> Data <u>15</u> dicembre 2009	OGGETTO: "Centro socio-ricreativo per disabili psichici". Affidamento in regime di convenzione con l'associazione di volontariato Arthai per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010.
---	---

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1898.89

IMP. fln. 1823/09

FUNZ. 10

SERV. 04

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno Quindici del mese di dicembre, nell'ufficio del settore XII il Dirigente Dr. Alessandro Licitra ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Viste le Leggi Regionali n. 68/81, n.16/86 e n.22/86, e le Leggi Nazionali n.104/92 e n.328/00 con le quali vengono, tra l'altro dettati principi in materia di integrazione sociale ed assistenza delle persone diversamente abili;

Vista la Legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il Decreto Presidente della Regione Siciliana 04/11/02 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Sicilia";

Visto il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 – triennio 2010/2012 – approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 249 del 24/06/2009;

Atteso che il PdZ prevede diversi interventi e servizi diretti agli anziani, ai minori, ai disabili, agli immigrati e alle famiglie;

Che relativamente all'area Disabili emerge una offerta diversificata di servizi aperti e residenziali che soddisfano ampiamente la domanda del territorio, quali l'assistenza domiciliare diretta ai malati oncologici, ai malati di alzheimer e ai disabili gravi;

Che il bisogno di integrazione, socializzazione e sostegno alle famiglie trova risposta per la presenza di Centri per disabili fisici, intellettivi, relazionali, di servizi ai disabili scolarizzati quali l'assistenza specialistica ed il trasporto e di servizi rivolti ai minorati dell'udito e della parola;

Preso atto che il PdZ prevede, relativamente all'Area di intervento "Disabili", lo sviluppo e il miglioramento del servizio < H 7 > denominato "Centro socio-ricreativo per disabili psichici", gestito in convenzione da quasi un decennio dall'Associazione di volontariato Arthai di Ragusa;

Che il servizio pone i seguenti obiettivi :

- ◊ Favorire ed incrementare il processo di integrazione sociale;
- ◊ Favorire lo svolgimento di attività di laboratorio finalizzate a stimolare i disabili al rapporto con oggetti e materiali ed a sperimentare nuove situazioni;
- ◊ Sostenere la famiglia nel difficile compito di accudire ed educare il disabile sollevandola per alcune ore al giorno dall'inconvenienza dell'accudimento.
- ◊ Garantire interventi educativi individuali e di gruppo volti a favorire le abilità interpersonali.
- ◊ Valorizzare le capacità e le abilità dei diversamente abili per il conseguimento delle pari opportunità tra i cittadini.
- ◊ Contrastare ogni percorso volto alla esclusione ed alla emarginazione

Rilevato che l'affidamento del servizio all'Arthai scadrà il 31/12/09;

Che le attività socio-educative-ricreative attuate nel Centro gestito dall'Arthai pongono come obiettivo principale quello di favorire la socializzazione e l'integrazione dei disabili ammessi permettendo loro di meglio relazionarsi con l'ambiente esterno grazie anche ad operatori retribuiti e volontari che condividono con loro tutti i momenti della giornata attraverso le iniziative e le attività svolte nelle seguenti aree:

- ◊ Animazione socio-culturale
- ◊ Attività di sostegno
- ◊ Attività motoria

Rilevato che il servizio ha avuto in questi anni una esperienza oltremodo positiva;

Vista la L.R. n. 22/94 "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato" ed in particolare l'art. 10 il quale prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di servizi;

Vista la nota n. 45 del 09/11/2009, assunta al n. 91705 del protocollo generale, con cui l'Arthai ha chiesto l'affidamento del servizio di cui trattasi comprensivo del comodato gratuito dei locali di via Beata Maria Schininà n.5, per l'anno 2010;

Ritenuto di procedere all'affidamento per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2010 (chiusura mese di agosto) per un importo complessivo di €. 97.800,00;

Considerato che in materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

#### DETERMINA

- 1) Affidare, in regime di convenzione, il servizio "Centro socio-ricreativo per soggetti disabili psichici", diretto a n.15 utenti, all'associazione di volontariato Arthai (Associazione Ragusana Tutela Handicappati Invalidi) di Ragusa per il periodo 01 gennaio/31 dicembre 2010, per l'importo complessivo presunto di €.97.800,00 e, per lo stesso periodo, concedere in comodato, all'Arthai, l'immobile di via Beata M. Schininà n.5.
- 2) Approvare l'allegato schema di convenzione che con il presente atto si approva.
- 3) Impegnare l'importo complessivo di €.97.800,00 (esente Iva) alla Funz. 10 Serv. 04 Int. 03, cap. 1899.89 bil.2010 - Imp. pl. 1923/33

Allegato parte integrante schema di convenzione

IL DIRIGENTE DEL XII° SETTORE

---

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale, alla Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL XII° SETTORE

Visto:  
Il Dirigente del 12 Settore  
Ragusa, il

Per presa visione:  
Il Direttore Generale  
Ragusa, il


Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 31/12/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 FEB. 2010



IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 FEB. 2010 al 08 FEB. 2010

Ragusa 09 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

---

## COMUNE DI RAGUSA

N. \_\_\_\_\_ di Repertorio

OGGETTO: Affidamento servizio “Centro socio-ricreativo per disabili psichici”  
all’Associazione di volontariato Arthai Onlus (Associazione Ragusana Tutela  
Handicappati Invalidi) per il periodo 01 Gennaio – 31 Dicembre 2010

### REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
nella Segreteria del Comune di Ragusa.

Avanti a me Dr. Benedetto Buscema, Segretario Generale del Comune suddetto, sono  
comparsi

#### DA UNA PARTE

il dr. Alessandro Licitra nato il 10 febbraio 1969 a Ragusa, nella qualità di Dirigente  
del Settore XII del Comune di Ragusa, domiciliato per le funzioni presso la residenza  
municipale per le funzioni

#### E DALL’ALTRA

La Sig.ra Anna Veninata nata il 4 giugno 1945 a Ragusa, la quale interviene nella  
qualità di legale rappresentante della “Associazione Ragusana Tutela Handicappati  
Invalidi” (Arthai Onlus) con sede in via Beata Maria Schininà n.5 - Codice Fiscale  
92011510887

Dette parti, la cui identità personale io Segretario sono certo, senza assistenza di  
testimoni ai quali con il mio consenso espressamente rinunziano, mi chiedono la  
stipula del presente atto premettendo che:

- ◊ Il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 – triennio 2010/2012 -  
prevede, relativamente all’Area di intervento “Disabili”, lo sviluppo e il  
miglioramento del servizio H7 denominato “Centro socio-ricreativo per  
disabili psichici” diretto a contrastare ogni percorso volto alla esclusione ed

alla emarginazione, a favorire ed incrementare il processo di integrazione sociale e a migliorare la qualità della vita dei disabili;

- ◊ Con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto, per la durata di anni uno (dal 01/01/10 al 31/12/10 – agosto escluso), per l'importo complessivo di €.97.800,00;
- ◊ Con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assunta al n. \_\_\_\_\_ del protocollo generale, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'affidamento del servizio all'Arthai;

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1)** La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2)** Il dr. Alessandro Licitra, nella sua qualità, affida alla Sig.ra Anna Veninata che, nella qualità accetta, l'espletamento del servizio “Centro socio-ricreativo per disabili psichici”

**Art. 2) Destinazione della struttura** - Il “Centro Socio-Ricreativo” è un luogo di incontro dove si svolgono iniziative e attività socializzanti in favore dei disabili, si realizzano presso la struttura di proprietà comunale sita in Via B. Maria Schininà n. 5. L’immobile, come negli altri anni, viene concesso in comodato gratuito ed avrà la medesima durata della convenzione. Esso dovrà essere utilizzato dall’Arthai per lo svolgimento delle attività socio-ricreative in favore dei disabili psichici assistiti dalla stessa Associazione di volontariato ed è fatto espresso divieto di concedere a terzi l’uso dell’immobile sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

**Art. 3) Destinatari** - Il Centro ammette disabili psichici di entrambi i sessi fino ad un massimo di n. 15 soggetti, consentendo ulteriori ammissioni purché non venga superata la contemporanea presenza del numero stabilito.

**Art. 4) Attività** - Nel centro dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

Attraverso lo svolgimento di attività si dovranno favorire l’acquisizione di abilità attraverso le quali il disabile, sviluppando le proprie potenzialità creerà i presupposti per una sempre maggiore integrazione sociale.

Nel centro saranno svolte le seguenti attività finalizzate alla socializzazione ed all’acquisizione dell’autonomia da parte dei soggetti assistiti.

- ◊ Alfabetizzazione: lettura e scrittura funzionale, educazione all’immagine, collage, ecc.
- ◊ Psico-motricità: coordinamento dei movimenti, autonomia personale, dinamica di gruppo.
- ◊ Attività musicali e musicoterapica: riabilitazione attraverso l’utilizzo dei suoni e della musica;
- ◊ Attività manuali ed artigianali: lavorazione della ceramica (manipolazione, oggettistica, ceramica), mosaico di ceramica, pittura su stoffa.
- ◊ Animazione socio-culturale
- ◊ Laboratorio Teatrale
- ◊ Attività sportiva: sviluppo motorio, partecipazione a campionati speciali.
- ◊ Visite guidate: periodicamente e con cadenza almeno bimestrale si effettueranno escursioni nell’ambito locale. Nei mesi estivi si effettueranno, con cadenza anche giornaliera, escursioni in località balneari.

**Art. 5) Modalità di ammissione alla frequenza** - Per l’ammissione al Centro socio ricreativo gli interessati (genitori, tutori, ecc.) dovranno inoltrare istanza, su modello prestampato, all’Arthai che, tenuto conto dei posti eventualmente disponibili nonché

della compatibilità del soggetto da ammettere ed i servizi offerti dal Centro, ne valuterà l'ammissione.

L'Arthai, se lo riterrà opportuno, potrà esprimersi in merito all'ammissione dopo un periodo di pre-inserimento di 30 giorni, volto a verificare la compatibilità tra le esigenze del disabile e i servizi offerti dal Centro socio ricreativo.

L'Arthai comunicherà al Comune l'avvenuta ammissione inviando apposita relazione.

**Art. 6) Modalità di dismissione dal centro** - Alla dismissione del soggetto si può pervenire, oltre che su richiesta di chi esercita la patria potestà o tutela, su decisione del direttivo qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato l'ammissione.

**Art. 7) Orario di apertura** - L'Arthai si impegna a mantenere l'apertura, nel seguente modo:

- dal 1° gennaio al 31 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 .

Nel mese di Luglio le attività potranno essere svolte anche in località di villeggiatura da concordare con il Settore servizi sociali.

**Art. 8) Personale** - L'Arthai si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività e del funzionamento del Centro, il seguente personale, garantendone la professionalità:

#### **A) Personale volontario**

- ◊ **n. 1 Medico** che assisterà i disabili per eventuali problemi medico-sanitari;
- ◊ **n. 1 Pedagogista** che opererà nel campo didattico-educativo e relazionale;
- ◊ **n. 1 Amministrativo** che curerà l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed i rapporti con i consulenti;
- ◊ **n. 1 Consulente** che terrà i rapporti di consulenza a livello locale, regionale e nazionale, controllerà la corretta amministrazione e si occuperà della tenuta dei registri e della redazione dei bilanci;

- ◊ **n. 1 Maestro d'arte** specificatamente nei campi della ceramica, scenografia teatrale, pittura su stoffa, manufatti artigianali;

L'Arthai, all'atto della stipula della convenzione, deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste, producendo all'uopo, tutti i contratti di assunzione e/o collaborazione..

L'Arthai si impegna ad assicurare nel tempo la continuità di servizio degli operatori, le eventuali sostituzioni avverranno in prima istanza tra operatori di pari qualifica, solo nella irreperibilità di questi sarà impegnato personale di diversa qualifica ma già operante nel Centro socio ricreativo, cercando comunque di assicurare una equa distribuzione dell'orario di lavoro nel corso del mese.

Agli operatori in rapporto di collaborazione verrà corrisposto il compenso lordo orario indicato nella tabella allegata alla presente convenzione nel rispetto delle normative vigenti in materia di collaborazioni professionali.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza alle loro mansioni favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che il servizio vuole raggiungere.

**Art. 9) Trasporto** - L'Arthai provvederà al trasporto dei disabili utilizzando apposito automezzo, predisposto per il trasporto dei disabili, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in noleggio o di proprietà dell'Associazione.

**Art. 10) Verifica e valutazione** - La verifica e la valutazione sul servizio, oggetto della presente convenzione sono esercitate dal Comune per il tramite del Servizio Sociale Professionale.

Il Comune ha facoltà di effettuare la verifica sul servizio rispetto ai seguenti ambiti:

Organizzativo	◊ orari di apertura e chiusura del centro
Strutturale	◊ Igiene, pulizia e idoneità dei luoghi e dei mezzi di trasporto

Organizzativo del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Rispetto degli standards del personale</li> <li>◊ Rispetto degli orari di lavoro</li> <li>◊ Assunzione di comportamenti professionalmente corretti</li> </ul>
Organizzativo delle attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Tipologia di attività organizzate</li> <li>◊ Grado di coinvolgimento degli utenti alle attività</li> <li>◊ Grado di coinvolgimento degli operatori alle attività</li> </ul>

La valutazione complessiva riguarderà l'ambito organizzativo del servizio e in particolare la rispondenza tra gli obiettivi fissati e i risultati raggiunti .

Nel caso di gravi inadempienze contrattuali e qualora venissero meno le condizioni per svolgere con continuità le attività previste nella presente convenzione il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione.

**Art. 11) Copertura assicurativa** - L'Arthai è tenuta a provvedere alla copertura assicurativa dei disabili ammessi e degli operatori impiegati, anche volontari, contro gli infortuni che questi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività del Centro nonché di una polizza di responsabilità Civile verso terzi.

**Art. 12) Corrispettivi** - Per il servizio l'Amministrazione Comunale prevede un costo presunto annuo di €.97.800,00, distribuiti nel seguente modo:

Voci di costo	Mensile	Annuo (mesi 11 : chiusura agosto)
Personale	€. 6.348,48	€.69.833,28
Trasporto	€.2.300,00	€.25.300,00
Gestione	€. 242,43	€.2.666,72
Totali	€. 8.890,91	€.97.800,00

Relativamente al personale, l'importo sopra riportato è comprensivo di: I.V.A, ritenuta d'acconto, IRPEF, contribuzione INPS a carico del lavoratore e/o dell'Arthai ed ogni altro onere a carico dei lavoratori autonomi.

Il suddetto costo potrà essere legittimamente revisionato a seguito di variazioni dei costi previdenziali, fiscali o di qualsiasi altra natura di origine legislativa o contrattuale.

Le spese di gestione annue verranno corrisposte in rate mensili. Alla fine dell'anno l'Arthai è tenuta a presentare la documentazione giustificativa delle spese di gestione sostenute.

Fanno parte delle spese di gestione: consumo energia elettrica; spese telefoniche; materiale didattico; materiale di cancelleria e di pulizia; spese per piccola manutenzione, spese idriche e fognarie, copertura assicurativa dei volontari, degli operatori in rapporto diretto o indiretto, dei disabili e della struttura; spese varie per imprevisti quali: sostituzione lampade, vetri, piccola manutenzione ecc).

La liquidazione avverrà in rate mensili posticipate su presentazione di regolare documento fiscalmente valido, che attesti le ore effettivamente rese da ciascun operatore nei limiti dell'importo stabilito per il personale, firmate dal legale rappresentante dell'Arthai e vistate dal responsabile del procedimento, corredata dalla documentazione in ordine all'importo ed alle ore effettuate da ciascun operatore, riferiti al mese precedente a cui si chiede la liquidazione.

**Art. 13) Durata della convenzione** - La presente convenzione ha la durata di anni uno e precisamente dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. In caso di mancata disponibilità dei fondi, l'Amministrazione si impegna a comunicare, in tempo utile, l'eventuale sospensione del servizio.

**Art. 14) La sicurezza** - L'Arthai è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 e successive modificazioni e, pertanto, a redigere il Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente ed a fornire agli operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad

assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d’Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la cassetta/valigetta di pronto soccorso.

**Art. 15) La Tutela della privacy** - Il contraente, nell’ambito della gestione del servizio è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ai sensi del D.L.vo n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Centro. L’Arthai, in quanto affidataria del servizio è Responsabile esterno del trattamento e a tal fine è tenuto ad indicare il nominativo in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del Trattamento dati.

Il predetto Responsabile:

- ◊ opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dal Comune;
- ◊ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- ◊ procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precise ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto;
- ◊ i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del progetto affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;

L’Arthai dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

- ◊ è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);
- ◊ è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- ◊ i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

A tale fine il contraente si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Ente contraente trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il contraente sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

**Art. 16) Prescrizioni** - Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni espletate.

L'associazione garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto del presente contratto, siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività.

L'associazione, nella gestione delle attività oggetto del presente contratto, vigilerà sullo svolgimento delle stesse, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti, nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato od autonomo tra il Comune ed i singoli operatori dell'Arthai la quale, con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa che possa essere avanzata dai medesimi.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che il servizio vuole raggiungere.

L'Associazione affidataria garantisce la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'Associazione affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocate durante lo svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune e con esonero del Comune da ogni responsabilità.

Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dovere fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile della cooperativa.

L'Associazione affidataria si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale di qualsiasi operazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

**Art. 17) Obblighi** - L'Associazione si impegna a rispettare per gli operatori impiegati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria ed altre disposizioni ed adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Nel caso di inottemperanza ai superiori obblighi l'Amministrazione Comunale, oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base al presente contratto, con riserva di

procedere alla relativa liquidazione dopo avere accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

L'Associazione contraente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, ne avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

**Art. 18) Recesso della convenzione** - Il Comune si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'Associazione, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione e sospendere cautelativamente la liquidazione dei compensi pattuiti.

In tali casi l'Ente procederà a contestare motivando l'addebito relativo alle infrazioni a mezzo raccomandata A.R. L'Associazione potrà presentare deduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

**Art. 19) Sanzioni** - In caso di singole inadempienze che non diano luogo a risoluzioni, cioè consistenti in prestazioni rese con modalità diverse da quelle prescritte, o comunque non confacenti con le finalità istitutive del servizio, l'Amministrazione applicherà, previa contestazione, sanzioni pecuniarie che possono oscillare (per ciascuna inadempienza) da €. 100,00 a €.1.000,00.

Se l'inadempienza comporta un qualunque danno economico, l'ente contraente sarà sottoposto al pagamento di una penalità pari al costo del danno prodotto aumentato del 50%.

**Art. 20) Spese contrattuali e obbligo di cauzione** - La presente convenzione è soggetta a registrazione. L'Arthai in quanto ONLUS, non è obbligata al deposito

cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 460/97

**Art. 21) Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

**Art. 22) Foro competente** - Per eventuali controversie è competente il Foro di Ragusa.

**Art. 23)** Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la casa comunale.

Richiesto io Segretario Generale ricevo il presente contratto pubblico dandone lettura alle parti, che la dichiarano conforme alla volontà espressami. Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine \_\_\_\_\_ e righi \_\_\_\_\_ fin qui della di carta, viene firmata dalle parti e da me Segretario Generale.

Il Dirigente del Settore XII \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante dell'Arthai \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_